

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: STUDI PROFESSIONALI

Il **D.Lgs. 626/94**, con tutta la normativa previgente e le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso degli anni, è stato abrogato a partire dal 15 maggio 2008 dal nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro **D.Lgs. 81/08** che impone l'obbligo, a carico di ciascun Datore di Lavoro, di adeguare la propria attività ai nuovi requisiti previsti dalla normativa soprattutto per quanto riguarda gli artt. 17 - Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili e 28 - Valutazione dei Rischi e relativa stesura del DVR.

Qualsiasi attività che coinvolga del personale dipendente (aziende, studi professionali, negozi, ecc.) ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutto ciò premesso rispetto ad uno studio professionale in cui, oltre al titolare e/o titolari, ci siano dei collaboratori a fattura (essi stessi quindi liberi professionisti) non sussiste la necessità di rispondere agli adempimenti del T.U. in materia di sicurezza.

Nel caso in cui, invece, esistesse anche un solo rapporto di lavoro subordinato (esempio una segretaria assunta part-time o full-time o altro tipo di collaborazione coordinata e continuativa: contratto a progetto, lavoratore interinale e così via) scatta l'obbligo della Valutazione del Rischio, per quanto esiguo e non rilevante esso possa essere in relazione alla mansione svolta dal dipendente, e vengono introdotte le figure di Datore di Lavoro (il titolare dello studio) e del Lavoratore (il dipendente di qualsiasi tipo) ai sensi del D.Lgs. 81/08 in coerenza con i concetti espressi nelle direttive CEE in esso recepite.

Datore di Lavoro (DL)

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il

dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Lavoratore (LAV)

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni

In estrema sintesi il percorso da intraprendere nel caso in cui si rientri in questa seconda tipologia di attività consiste in:

- A. **Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP:** per la costituzione del servizio (se pur embrionale) di prevenzione e protezione (di cui deve essere responsabile il RSPP secondo gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 81/08) occorre fare ricorso all'art. 31 del D.Lgs. 81/08;
- B. **Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP:** il datore di lavoro (titolare dello studio) può svolgere direttamente i compiti propri del SPP a patto che ne abbia i requisiti, nel caso contrario può nominare un RSPP esterno allo studio in possesso di una formazione adeguata ai rischi specifici, in conformità al D.Lgs. 195/03. I compiti del RSPP di cui sopra sono sempre riferiti agli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/08 mentre al Datore di lavoro restano gli obblighi previsti negli artt. 17 (compiti in delegabili del DL) e 18 (Valutazione dei Rischi, organizzazione della sicurezza, nomine varie) del predetto Decreto;
- C. **Nomina del Medico Competente – MC:** solo nei casi in cui sia necessaria la “sorveglianza sanitaria” ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. I casi più frequenti nelle piccole aziende sono: impiego di prodotti chimici o presenza di agenti biologici, uso di attrezzature munite di video terminale (per più di 20 ore settimanali per addetto), movimentazione manuale dei carichi, attività rumorosa. In tutti gli altri casi non è necessario;
- D. **Valutazione dei Rischi – art. 28 del D.Lgs. 81/08:** il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento DVR di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con l'RSPP e il medico competente (ove necessario) in merito a tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per quello specifico luogo di lavoro;
- E. **Autocertificazione – art. 29 del D.Lgs. 81/08:** consiste nella dichiarazione di aver effettuato alcune essenziali valutazioni relative a sorveglianza sanitaria, rischio elettrico, rischio ambientale, rischio incendio, rischio chimico e biologico, organizzazione del lavoro. L'esito della valutazione deve essere allegato all'autocertificazione;
- F. **Designazione dell'Incaricato della Prevenzione incendi e del Primo Soccorso:** nel caso in esame può essere anche il singolo dipendente previa formazione presso numerose strutture accreditate sul territorio nazionale;
- G. **Pronto Soccorso e presidi farmaceutici:** il datore di lavoro dovrà fornire una cassetta di pronto soccorso posizionata in un luogo noto a tutti gli addetti e facilmente raggiungibile;
- H. **Informazione, Formazione e Addestramento – artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08:** il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori ricevano una corretta informazione sulla normativa, i ruoli, le responsabilità e i rischi presenti nel proprio luogo di lavoro;
- I. **Attività terziarizzate (in appalto) nella propria unità operativa – art. 26 del D.Lgs. 81/08:** sono previste specifiche verifiche (idoneità tecnico-professionale) preventive alla ditta prescelta per l'appalto o affidamento lavori (ad es. ditta di pulizie) in cui il relativo titolare/datore di lavoro si fa carico della sicurezza dei propri dipendenti che prestano la propria attività in differenti luoghi di lavoro.

SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro prevedono per gli Studi Professionali, qualora si svolga lavoro subordinato in qualsiasi forma continuativa, una serie di obblighi ed incombenze da assolvere per non incorrere in sanzioni amministrative e penali.

In particolare va ricordato:

DOCUMENTAZIONE
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o Autocertificazione dell'avvenuta valutazione
Dichiarazioni di Conformità degli Impianti (elettrici, climatizzazione, allarme)
Libretto Impianto e Controllo Periodico caldaia
(eventuale Licenza Esercizio e Libretto Manutenzione ascensore)

NOMINE
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Medico Competente (se necessario)
Addetti all'Emergenza (antincendio e primo soccorso)

ATTIVITA' INFORMATIVA E FORMATIVA
Corso per il Datore di Lavoro che intende assumere il ruolo di RSPP: 16 ore
Addetti all'Emergenza e Antincendio: 4 ore (per rischio incendio basso)
Addetto Primo Soccorso: 12 ore
Informazione e formazione per tutti i lavoratori dipendenti

DOTAZIONI
Cassetta di Primo Soccorso con contenuto conforme alla legge
Sistema mezzi di Estinzione (estintori in numero adeguato in base alla superficie dei locali)
Segnaletica di Sicurezza
Illuminazione di Emergenza

Sintesi a cura di: dr.arch. Cristina Nepote (consulente RSPP Ordine Architetti)

Milano, maggio 2009